



Forum "Dottorato di Ricerca e insegnamento nella Scuola"

<http://scuoladottorato.forumattivo.com>

e-mail: contatti_DdR.S@hotmail.it

Roma, 1 Luglio 2008

Alla cortese attenzione

del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – On. Mariastella Gelmini

del Sottosegretario di Stato MIUR – On. Giuseppe Pizza

del Capo del Dipartimento per l'Istruzione – Dott. Giuseppe Cosentino

del Direttore Generale del personale della scuola – Dott. Luciano Chiappetta

del Dirigente dell'Ufficio III, Assunzioni del personale docente, educativo e ATA – Dott.ssa Bianca Maria Artigliere Iannicello

del Dirigente dell'Ufficio IV, Personale docente ed educativo – Dott.ssa Maria Assunta Palermo

del Dirigente dell'Ufficio VI, Formazione del personale docente – Dott.ssa Anna Rosa Cicala

del Dirigente dell'Ufficio Dottorato MUR – Dott.ssa Teresa Cuomo

Oggetto: Come promuovere una reale e positiva interazione tra Scuola e Università:
si può pensare di andare oltre la C. M. 120/02?

Spettabili,

la Circolare Ministeriale n. 120 del 4 novembre 2002, emanata con il preciso scopo di fornire alcuni chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire i docenti di scuola primaria e secondaria impegnati in attività di ricerca, definisce innanzitutto lo spirito con cui queste problematiche vanno affrontate: "L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile".

Nella nostra attività, prima nell'ambito dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), e ora come Forum "Dottorato di Ricerca e insegnamento nella Scuola", abbiamo

sempre condiviso questo spirito e operato affinché ne seguissero adeguati strumenti normativi. Tuttavia, pur apprezzando i provvedimenti a riguardo finora adottati dall'Amministrazione, ci sembra che tale spirito non trovi ancora completa attuazione negli attuali strumenti legislativi.

Pertanto, nella speranza che la riunificazione dei due Ministeri in un solo organismo decisionale possa portare ad una maggiore e reale fusione del mondo della Scuola e dell'Università, Vi chiediamo che siano programmati tutti gli interventi possibili riguardo alle seguenti problematiche ancora oggi in sospeso.

1) IL CONGEDO STRAORDINARIO PER IL TITOLARE DI ASSEGNO DI RICERCA E PER IL DOCENTE A TEMPO DETERMINATO.

Come è noto, la citata C. M. 120/02, relativa ai “docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso università o enti”, ha chiarito in via definitiva la possibilità di usufruire del “congedo straordinario senza assegni per motivi di studio” (*ex lege* 476/84, art. 2) da parte dei docenti titolari di borsa di studio in genere e/o di borsa di studio per dottorato di ricerca o post-dottorato. Questo ha permesso di evitare situazioni di ambiguità e di arbitrarietà, fino a quel momento purtroppo più volte verificatesi, stabilendo con chiarezza che il congedo straordinario, utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, è un diritto non dipendente da alcuna decisione discrezionale, non subordinato all'effettuazione dell'anno di prova e di durata non limitata ad un anno bensì coincidente con l'intero periodo di fruizione della borsa.

Tuttavia, per i titolari di Assegno di ricerca e per i docenti con incarico a tempo determinato fino alla fine dell'anno scolastico o delle attività didattiche sussiste ancora una situazione di ambiguità e di opacità normativa analoga proprio a quella che incideva sui dottorandi prima dell'emanazione della suddetta circolare (si veda APPENDICE I).

Agli assegnisti di ricerca, infatti, in base a decisioni discrezionali assunte dai singoli Dirigenti Scolastici, vengono concessi alternativamente l'aspettativa o il congedo straordinario, laddove non è ancora chiaro se il termine “aspettativa” sia in questo caso specifico, almeno nei suoi effetti conseguenti, equivalente al “congedo non retribuito”.

In particolare, si richiamano due passaggi della suddetta circolare che lasciano spazio ad un certo arbitrio nell'interpretazione: a) nella parte introduttiva, dopo aver affermato l'importanza di incoraggiare e sostenere l'attività di ricerca da parte dei docenti, si legge: “In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio.” Ci sembra ovvio che per “assegni di studio” si debbano

intendere gli “assegni di ricerca”, come richiamato nell’oggetto della circolare, in quanto non risultano esistere altri tipi di borse o contratti universitari con questa denominazione; b) nella parte specifica relativa agli “assegnisti” (punto 3), si legge: “Una ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca”. L’uso del termine “aspettativa” in questo punto è forse la principale causa di fraintendimento, ma ci sembra palese e frutto di buon senso il fatto che non si intendesse in questo contesto operare una discriminazione tra gli assegnisti e le precedenti due categorie. In tal caso non si sarebbe parlato di “una ulteriore categoria di beneficiari”, bensì si sarebbe esplicitamente affermato il diverso trattamento riservato agli assegnisti.

Ci preme sottolineare che questa eventuale discriminazione tra titolare di borsa post-dottorato e di Assegno di ricerca, oltre a determinare una linea di condotta di tipo discrezionale da parte dei singoli dirigenti scolastici, è alquanto anacronistica, giacché - di fatto - gli Assegni di ricerca hanno sostituito nella quasi totalità dei casi le borse post-dottorato. Infatti, non è comprensibile la ragione per cui i titolari di Assegno di ricerca dovrebbero essere discriminati nella fruizione del congedo straordinario rispetto a tutta una vasta gamma di titolari di borse di studio a vario titolo conferite in Italia o all’estero, espressamente tutelati invece – da ultimo – proprio grazie alla fondamentale C. M. 120/2002. Da quanto detto, sarebbe auspicabile una precisazione in tal senso, onde ristabilire anche per i titolari di Assegno di ricerca una situazione di certezza e di non discriminazione.

Oltre agli Assegni di ricerca esiste poi tutta una serie di diverse forme contrattuali (in particolare co.co.co., co.pro. e contratti a tempo determinato), con cui nelle Università e negli enti di ricerca si cerca di inquadrare in vario modo una serie di figure impegnate nella ricerca a tutti i livelli; pertanto, in attesa di una riforma che regoli e uniformi l’attuale giungla contrattuale, emerge l’urgenza di stabilire un pari trattamento anche per queste figure, in relazione agli strumenti di congedo/aspettativa e alla conseguente progressione di carriera.

Per quanto riguarda, poi, i docenti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività scolastiche, la normativa non appare chiara nel definire la possibilità di usufruire del congedo straordinario per motivi di studio nei casi in cui questi stessi docenti siano titolari di borsa di dottorato (o anche di iscrizione a un corso di dottorato senza borsa), borsa di studio di altro tipo o – ovviamente – di Assegno di ricerca. Di solito, tali docenti sono per molti aspetti equiparati a quelli di ruolo (a tempo indeterminato), per la durata dell’incarico, ma alcune norme sembrano non prevedere, ad esempio, tanto la fruizione del congedo quanto piuttosto, anche in questo caso, quella della semplice aspettativa. Vale la pena sottolineare le drammatiche conseguenze di questa disparità: di fatto, la semplice aspettativa per motivi di studio concessa al docente a tempo determinato, se intesa come non valida ai fini della progressione di carriera anziché come equivalente al “congedo non retribuito”, è un non senso, in quanto non produce alcun effetto

diverso rispetto alla mera non accettazione della chiamata per la supplenza. È necessario chiarire, quindi, se il periodo di congedo/aspettativa per il docente non di ruolo è valutabile come servizio prestato a tutti gli effetti all'interno delle Graduatorie Permanenti (oggi ad Esaurimento) e di Istituto. È soprattutto in questi casi, infatti, che il riconoscimento della progressione di carriera diventa determinante nel dare la possibilità all'interessato di portare avanti proficuamente la propria attività di ricerca, come attestato nell'introduzione della richiamata circolare. In particolare, è opportuno ricordare che si tratta di «supplenti annuali» (ossia personale assunto a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche o dell'anno scolastico), cioè di docenti che, pur a tempo determinato, godono di una forte continuità professionale, in quanto non vengono assunti in forza di una misura straordinaria per coprire delle ore, ma costituiscono la risposta alla cronica mancanza di assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, siamo a conoscenza di un discreto numero di casi in cui il congedo straordinario è stato concesso dal dirigente scolastico al docente a tempo determinato: si è così venuta a creare una situazione di inaccettabile arbitrarietà che ha causato varie situazioni di trattamento discriminatorio tra docenti nelle stesse condizioni giuridiche di partenza.

2) LO STATUS GIURIDICO NELL'ANNO DI PROROGA DEL DOTTORATO DI RICERCA.

Spesso accade che, per completare le proprie ricerche e redigere la tesi, i dottorandi, **docenti in congedo**, si trovino nella necessità di chiedere un anno di proroga. Purtroppo, proprio per il periodo della proroga – che per i regolamenti sul dottorato non può mai superare un ulteriore anno accademico - la normativa non specifica **lo status giuridico del docente, già in congedo per la durata normale del corso di dottorato**. Al riguardo, anzi, la normativa è particolarmente incerta, ma anche alquanto invecchiata o carente. Sarebbe, quindi, auspicabile un chiarimento sulla natura giuridica di tale anno di proroga ovvero sulla sua validità rispetto alla 'durata legale' del corso di dottorato e, di conseguenza, rispetto anche al diritto al congedo straordinario. Peraltro, anche in assenza della richiesta di anno di proroga, spesso si determina una forte dilazione temporale tra la fine del corso di dottorato (coincidente con la fine dell'erogazione della borsa di studio per chi ne fruisce) e la discussione della tesi con relativo conseguimento del titolo, periodo in cui il dottorando compie i necessari approfondimenti di ricerca che lo porteranno alla definitiva redazione della sua tesi. È da riconoscere che su questo punto, come su molti dei precedenti, codesto Ministero ha fornito pareri spesso positivi sui singoli casi, ma manca una visione normativa di insieme. Tale lacuna normativa rischia di determinare, oltre all'arbitrarietà nei confronti dell'interessato, anche un notevole dispendio di tempo e di risorse da parte del Ministero nel dirimere le singole questioni: un chiarimento complessivo mediante un'opportuna circolare ministeriale permetterebbe di dare ai docenti maggiori certezze senza lungaggini burocratiche.

3) IL DOTTORATO ED IL PERCORSO DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO.

Come è noto, ormai l'accesso all'insegnamento si compie previa ammissione e frequenza dei corsi delle *Scuole Interateneo di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria* (acronimo abituale: SSIS), peraltro ufficialmente in fase di riordino e completo ripensamento.

Al riguardo, noi vorremmo segnalare la necessità di una **valutazione puntuale e priva di ambiguità del Dottorato di Ricerca, con riduzione almeno ad un anno dell'iter formativo biennale (che sia esso tramite le SSIS o futuri corsi di specializzazione che potrebbero sostituirla) attualmente previsto per chi è semplicemente laureato.** Un tale percorso annuale, le cui modalità sono da definire (si può ad esempio ipotizzare l'iscrizione in soprannumero al secondo anno del percorso biennale, previo superamento di specifico concorso di accesso), sarebbe in linea con i corsi abilitanti riservati (*ex lege* 143/2004) che in questi mesi si stanno concludendo e da cui ancora una volta è stato escluso chi ha optato per il Dottorato di Ricerca invece delle supplenze a scuola (si veda il primo punto). Per rendere più omogeneo il percorso, sarebbe interessante introdurre per i dottorandi di una certa disciplina la possibilità di frequentare corsi di didattica disciplinare, con superamento dei relativi esami, già durante il dottorato, eventualmente mutuandoli proprio dai corsi SSIS. Tale attività sarebbe sicuramente di grande beneficio anche per chi proseguisse la propria carriera di docenza all'interno dell'Università. In ogni caso, non si può dimenticare il percorso di approfondimento disciplinare e di ricerca rappresentato dal Dottorato di Ricerca nel riordino del percorso di accesso all'insegnamento.

Rimane inoltre tuttora aperto il problema della posizione degli specializzandi SSIS in situazione di "congelamento" per Dottorato di Ricerca rispetto alle Graduatorie ad Esaurimento del personale della scuola. Tale situazione, prevista dalle leggi vigenti (vedasi la normativa sul divieto di doppia iscrizione e/o immatricolazione: R. D. 31 agosto 1933 n. 1592 "T. U. sull'Istruzione Superiore", art. 142; C. M. n. 357 del 5 febbraio 1986 "Dottorato di Ricerca", art. 11 'Doppie iscrizioni'; in ultimo, la Legge n. 398 del 30 novembre 1989 "Norme in materia di borse di studio universitarie", punto '8. Norme finali ed abrogative', comma 1), non è stata però contemplata nell'art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nel D.M. n. 27 del 15 marzo 2007 e nell'art. 8 del D.D.G 16 marzo 2007 che sanciscono la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e le modalità di iscrizione (con o senza riserva) a queste ultime. Tale vuoto legislativo ha comportato diverse soluzioni, sia da parte degli aspiranti, sia da parte dei competenti Uffici Scolastici Provinciali, che dovevano elaborare le domande pervenute, con la conseguenza di un inaccettabile trattamento discriminatorio, al quale è necessario porre rimedio. Questa disparità di trattamento si traduce in una palese ingiustizia ai danni di molti aspiranti docenti impegnati in un

corso di Dottorato di Ricerca, i quali, dato il carattere “ad esaurimento” delle Graduatorie del personale docente, non avranno altra possibilità di iscrizione alle stesse.

4) DOTTORATO, IMMISSIONI IN RUOLO E PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI DOCENTI

Ci sembra importante segnalare la necessità, ormai urgente, di **valutare in modo adeguato (come mai è accaduto fino ad oggi), in vista dell'immissione in ruolo e della progressione di carriera dei docenti, elementi oggettivi**, quali (oltre allo stesso titolo di Dottorato di Ricerca il cui “peso” in termini di punti potrebbe essere aggiornato) pubblicazioni su riviste, contratti di ricerca e docenza universitaria, contributi a libri di carattere scientifico o a manuali scolastici, comunicazioni e relazioni a congressi, che attestino l'attività di ricerca e l'aggiornamento didattico.

Se infatti non si può ormai prescindere da un nuovo modello di sistema scolastico che preveda una seria valutazione della preparazione e dell'operato dei docenti, in tale valutazione è inimmaginabile che non figurino esplicitamente e con opportuno peso l'attività di ricerca e di approfondimento disciplinare universitario. Si ritiene a questo proposito fondamentale l'istituzione di speciali permessi, in aggiunta a quelli già previsti, per consentire a un docente chiamato a fungere da relatore ad un convegno di comprovata qualità scientifica e/o didattica di parteciparvi incondizionatamente (mentre oggi, ai sensi dell'art. 62, comma 7, del CCNL 2002-2005, non si fa sostanzialmente distinzione tra «la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente», per cui ai cinque giorni previsti per chi partecipi a un convegno come uditor non possono essere aggiunti altrettanti giorni per chi partecipi a un convegno come relatore). La precisa natura e durata di tali permessi andrà ovviamente definita nel dettaglio.

5) PER UN SISTEMA ITALIANO DI AGRÉGATION À LA RECHERCHE

Per le stesse motivazioni, infine, è fondamentale introdurre la possibilità di prevedere figure di docenti semi-esonerati dal servizio a scuola, i quali - a parità di stipendio, a differenza dell'attuale *part time*, ma sulla falsariga del sistema dell'*agrégation* francese - si possano dedicare ad attività di ricerca e di insegnamento all'università o presso altri enti pubblici di ricerca e didattica. Evidentemente, la *ratio* di una figura di docente “aggregato alla ricerca” è duplice: evidenziare le qualità di numerosi docenti capaci e preparati a una continuazione della loro attività di ricerca e far in modo che, per il tramite di questi docenti/ricercatori, i risultati della ricerca non rimangano isolati rispetto al mondo della scuola stessa.

In particolare, la possibilità di un semiesonerato dal servizio a scuola è oggi prevista unicamente per i supervisori del tirocinio presso le SSIS, mentre potrebbe essere estesa ai docenti in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, che potrebbero così dedicare parte del proprio monte ore all'attività

di ricerca e didattica universitaria (ovviamente con una precisa quantificazione dell'impegno didattico e di ricerca e con un'apposita rendicontazione alla fine di ogni anno). Per evitare che si possa abusare di tale possibilità, ci pare opportuno, in linea di principio, che i docenti che usufruiranno di questa riduzione d'orario rientrino in progetti di ricerca di rilievo e di interesse nazionale e internazionale, come, ad esempio i PRIN (Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale) o il FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base).

CONCLUSIONI

Concludendo questo nostro intervento, teniamo a sottolineare come le richieste avanzate (riassunte nell'**APPENDICE II**) non si riducano a mere rivendicazioni di categoria, ma siano volte a creare strumenti legislativi per una seria e concreta integrazione del sistema scolastico ed universitario, al fine di poter rendere la scuola sempre più luogo privilegiato di formazione e di aggiornamento continuo.

Tali proposte, che richiederanno un costante e continuo confronto che speriamo di poter instaurare, ben si inseriscono in quella necessità di valorizzazione del merito e della valutazione nella selezione e nella progressione di carriera del personale docente che ci sembrano ormai non ulteriormente procrastinabili e che proprio il Ministro Gelmini ha richiamato come elementi caratterizzanti del proprio programma politico nelle audizioni alle Camere sui temi di scuola e università. Purtroppo, al contrario, i "buoni propositi" espressi in tal senso nel cosiddetto "Quaderno Bianco", siglato nella scorsa legislatura dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono rimasti sostanzialmente inattuati, nonostante nel frattempo sia stato anche rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli insegnanti, in cui ancora una volta non c'è alcuno specifico riferimento a questi temi, né alcuna concreta proposta.

In attesa di un vostro riscontro, porgiamo i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro.

Dr. Marco Franceschin, PhD, Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Chimica, Università di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. Tel. [REDACTED]
E-mail: marco.franceschin@uniroma1.it

Prof. Teodosio Orlando - Dottore di Ricerca in filosofia - Università di Roma Tre – Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario/Indirizzo scienze umane - via Corrado Segre 4 - ROMA - [REDACTED] Liceo classico statale "Dante Alighieri" – via E. Q. Visconti 13 – ROMA – 00193. [REDACTED] Indirizzo privato: [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: teo.orlando@tiscalinet.it - teodosio.orlando@uniroma3.it

Dr. Saulo Delle Donne, Dottore di Ricerca e ricercatore universitario in "Lingua e letteratura greca" (Università del Salento), Tel. [REDACTED] e-mail: saulo.delledonne@ateneo.unile.it

APPENDICE I.

Il problema dell'Assegno di Ricerca: un quadro giuridico-normativo.

- l'aspettativa senza assegni per il pubblico dipendente titolare di assegno di ricerca è prevista dalla legge n. 449 del 27/12/1997, art. 51 comma 6: "Il titolare (scil. di Assegno di ricerca) in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni"; senza che vi sia alcuna specifica sulla tipologia di tale aspettativa, sulla limitazione al docente di ruolo, né sulla validità o meno ai fini della progressione di carriera e previdenziali.
- nella stessa legge si definisce il trattamento economico del titolare di Assegno di ricerca: "Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazione e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni." Tali disposizioni equiparano di fatto l'Assegno di ricerca ad una borsa di studio;
- la Legge n. 398 del 30/11/1989 "Norme in materia di borse di studio universitarie" ha esteso quanto disposto dalla legge 476/84 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato;
- l'art. 18 del CCNL-scuola (quadriennio normativo 2006-2009) stabilisce che "L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente [omissis] ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico." [art. 19 comma 3: «Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche»] Lo stesso articolo prevede che "Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994."
- al comma 6 dell'art. 453 della legge 297/94 si legge: "Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola."
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha già dato parere positivo in tal senso, su uno specifico caso, con nota prot. 2365 del 07/10/2004.

APPENDICE II.

Riassumendo schematicamente le questioni che si pongono in merito ai docenti di scuola che seguono un percorso di dottorato o post-dottorato, le domande a cui si chiede di rispondere con chiari e adeguati strumenti normativi sono le seguenti:

- Fino a quale data il docente ha diritto al congedo straordinario per Dottorato di Ricerca (e quindi all'eventuale mantenimento di stipendio in assenza di borsa)? Quella di fine del corso di dottorato? Quella dell'esame finale? E nel caso dell'anno di proroga?

- Il dottorato all'estero è equiparato a quello che si svolge in Italia ai fini del congedo straordinario e del mantenimento dello stipendio? Entro quali termini e limiti?

- Il congedo straordinario, e di conseguenza il mantenimento dello stipendio, sono immediatamente estendibili anche al docente a tempo determinato, purché supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche, come previsto dagli art. 18 e 19 del CCNL-Scuola?

- I titolari di Assegno di ricerca sono assimilabili ai titolari di borse post-doc e quindi hanno diritto al congedo straordinario senza assegni? Ovvero, la cosiddetta "aspettativa" senza assegni prevista per i titolari di Assegno di ricerca è valida ai fini della progressione di carriera (e quindi del punteggio in graduatoria anche per il docente supplente)?

- Che tipo di interazione è possibile immaginare tra percorso di approfondimento disciplinare e di ricerca tramite Dottorato di Ricerca e nuovo percorso abilitante all'insegnamento (nella struttura attuale totalmente disgiunti)?

- Quale valutazione si intende dare al titolo di Dottore di Ricerca per l'ingresso nel mondo della scuola?

- Quali strumenti normativi si possono prevedere per l'impegno del docente di scuola nell'attività di ricerca e di docenza universitaria?